

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE TRA  
GESTIONE DELL'IMPRESA E STATO DI CRISI

*THE DEBTOR'S ASSET LIABILITY BETWEEN BUSINESS  
MANAGEMENT AND STATE OF CRISIS*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 736-761*



Maria Cristina  
CERVALE

ARTICOLO CONSEGNATO: 13 de octubre de 2022

ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

**ABSTRACT:** Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Il suddetto principio generale, che regola la responsabilità patrimoniale del debitore, negli ultimi tempi è stato messo in crisi da una legislazione speciale che tende al superamento dello stato di indebitamento del debitore attraverso soluzioni, giudiziali o stragiudiziali, nelle quali è anche ammesso un soddisfacimento parziale dei creditori. In tale contesto, è previsto tuttavia un ulteriore principio che impone in particolare all'imprenditore il dovere di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato all'attività di impresa posta in essere, con particolare attenzione alla rilevazione tempestiva dello stato di crisi e all'adozione immediata di uno degli strumenti disciplinati dal legislatore per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Diviene rilevante, quindi, declinare entrambi i profili di responsabilità nell'intento di individuare un modello comportamentale del debitore, e quindi anche dell'imprenditore-debitore, che contemperino le ragioni economiche con le esigenze di tutela dei creditori.

**PAROLE CHIAVE:** Responsabilità patrimoniale; debitore; imprenditore; gestione impresa; crisi; insolvenza.

**ABSTRACT:** *The debtor is liable for the performance of obligations with all his assets, present and future. This general principle governing the debtor's asset liability has recently been undermined by special legislation that tends to overcome the debtor's state of indebtedness through judicial or extrajudicial solutions, in which partial satisfaction of creditors is also allowed. In this context, however, a further principle is envisaged that imposes on the entrepreneur the duty to prepare an organisational, administrative and accounting structure appropriate to the business activity put in place, with particular attention to the timely detection of the state of crisis and the immediate adoption of one of the instruments disciplined by the legislator for overcoming the crisis and restoring business continuity. It becomes relevant, therefore, to decline both responsibility profiles with a view to identifying a behavioural model of the debtor, and therefore also of the entrepreneur-debtor, that reconciles economic reasons with the need to protect creditors.*

**KEY WORDS:** *Asset liability; debtor; entrepreneur; business management; crisis; insolvency.*

**SOMMARIO.- I. LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE TRA STORIA E ATTUALITÀ. – II. IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA. – III. L'ATTUALE FORMULAZIONE DELL'ART. 2086 C.C. NELLA PROSPETTIVA DELLA RILEVANZA DEGLI ASSETTI GESTIONALI DELL'IMPRESA ANCHE IN FUNZIONE DELLO STATO DI CRISI E DEL RECUPERO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE. – IV. ALLA RICERCA DI UNA IDEA UNITARIA DI GESTIONE DELL'IMPRESA. – V. ALLA RICERCA DELL'IMPRENDITORE DEBITORE. – VI. ALLA RICERCA DI SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI ALTERNATIVE: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA COME RIMEDIO TEMPESTIVO PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI IMPRESA. – VII. OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE E ULTERIORI PROFILI DI RESPONSABILITÀ. – VIII. LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE: UN ISTITUTO IN TRASFORMAZIONE.**

---

## **I. LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE TRA STORIA E ATTUALITÀ.**

Nel 1942 viene approvato sia il nuovo codice civile italiano, che al proprio interno unifica il diritto civile e il diritto commerciale, sia la legge fallimentare, ossia il r.d. 16 marzo 1942, n. 267. L'ispirazione è comune ed è centrata sul principio espresso dall'art. 2740 c.c. relativo alla responsabilità patrimoniale, declinata nella sua forma più severa, secondo la quale: "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri". L'ispirazione discende dalle motivazioni più radicate del pensiero liberale che, a sua volta, risente di lontani riferimenti all'etica protestante e allo spirito del capitalismo<sup>1</sup>.

La descritta corrente di pensiero fonda l'assetto economico su due convinzioni: da un lato, la massima libertà di iniziativa, che trova il suo limite soltanto nella legge; dall'altro, il principio di responsabilità, che lega il soggetto, sia esso imprenditore o meno, alla assoluta necessità di adempiere le proprie obbligazioni. Il suddetto principio è stato oggetto, tuttavia, di un processo di erosione: dapprima, l'esercizio dell'attività economica ha portato ad una separazione dei patrimoni e all'adozione di un regime di limitazione della responsabilità in ragione dell'accentuazione del rischio che caratterizza tale attività<sup>2</sup>. Negli ultimi decenni, poi, il processo di erosione è proseguito utilizzando il criterio dei cosiddetti interessi meritevoli di tutela, ritenuti prevalenti sull'adempimento dell'obbligazione<sup>3</sup>. Ne è esempio

---

1 L'espressione riprende un noto libro di MAX WEBER del 1905, appunto, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, edito in Italia dalla Rizzoli nella collana *Classici moderni*, Milano, 1ª ed. 1991, 20ª ed. 2013.

2 Il secondo comma dell'art. 2740 c.c. consente limitazioni della responsabilità soltanto nei casi stabiliti dalla legge. Pertanto, in proposito, occorrerà verificare in che misura le più recenti previsioni normative incidano sull'applicazione del principio generale della responsabilità patrimoniale e gli effetti che tali previsioni possono avere sul comportamento economico dei soggetti coinvolti.

3 Un esempio significativo in tale senso è costituito dalla previsione dell'art. 2645-ter c.c. che disciplina la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone

### **• Maria Cristina Cervale**

Ricercatrice di diritto privato, Università degli Studi de L'Aquila  
mariacristina.cervale@univaq.it

paradigmatico il fondo patrimoniale, disciplinato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151), allo scopo di garantire una solidità economica al nucleo familiare, solidità ritenuta prevalente rispetto ai debiti dei componenti la famiglia<sup>4</sup>. Ulteriore esempio si può rinvenire nell'applicazione all'interno dell'ordinamento italiano del *trust*, istituto anglosassone a volte utilizzato al fine di sottrarre il debitore all'adempimento forzoso delle proprie obbligazioni<sup>5</sup>.

Ancora, il principio di responsabilità patrimoniale del debitore viene ulteriormente eroso da una serie di provvedimenti procedurali che rendono più articolato il processo esecutivo<sup>6</sup> e che lo limitano in occasione di circostanze ritenute anch'esse meritevoli di tutela e soprattutto ispirate ai doveri di solidarietà espressi dalla Costituzione all'art. 2, secondo il quale: "La Repubblica... richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Ovviamente, l'oggettivo indebolimento del principio di responsabilità patrimoniale ha comportato che l'inadempimento delle proprie obbligazioni venisse percepito come meno riprovevole rispetto al passato; e ciò ha reso anche il rischio di impresa affrontabile, a volte, con minore ponderazione.

La riforma della legge fallimentare, avvenuta con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 19 gennaio 2019, n. 14), sembra, da un lato, assecondare la tendenza all'indebolimento del principio di responsabilità

---

con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. La norma, infatti, dispone un vincolo di destinazione di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, al fine della realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili ai soggetti ivi indicati quali beneficiari dell'atto di disposizione.

- 4 Infatti, attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale, ciascuno o entrambi i coniugi, o anche un terzo, possono destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o anche titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 ss. c.c.). In particolare, l'art. 169 c.c. impedisce l'alienazione, l'iscrizione di ipoteca, la costituzione di pegno o altro vincolo sui beni costituenti il fondo patrimoniale, se non espressamente consentito nell'atto di costituzione. Per una visione generale sull'istituto del fondo patrimoniale: BELLOMIA, V.: "La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione", *Dir. fam. e pers.*, 2013, p. 698 ss. Di recente, LENZI, R.: "Fondo patrimoniale", *Enc. dir., Famiglia, I tematici*, IV, Milano, 2022, p. 567 ss., con numerosi riferimenti bibliografici.
- 5 L'istituto giuridico del *trust* consente ad un soggetto, il *settlor*, attraverso il compimento di un atto *inter vivos* o *mortis causa*, di separare il proprio patrimonio, destinando beni al perseguimento di precisi interessi, a favore di specifici beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato. Ne consegue il trasferimento della titolarità e della gestione dei suddetti beni ad un altro soggetto, denominato *trustee*. Sul *trust* in generale: LUPOI, M.: *Atti istitutivi di trust*, Milano, 2017; LUPOI, M.: *Trusts*, Milano, 2<sup>a</sup> ed., 2001. Inoltre, SPOLAORE, P.: *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, Milano, 2018; DONZELLI, R.: "Trust e procedure concorsuali", *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 895 ss.; SPOLAORE, P.: "Trust con funzione liquidatoria e valutazione di meritevolezza", *Banca borsa tit. cred.*, 2013, p. 170; FIMMANO, F.: "Trust e diritto delle imprese in crisi", *Riv. not.*, 2011, p. 511 ss.; CICERO, C.: "Riflessioni su trust e categorie civilistiche", *Giur. comm.*, 2010, p. 899 ss.; BIANCA, M.: "Trustee e figure affini nel diritto italiano", *Riv. not.*, 2009, p. 557 ss. E ancora: MARINELLI, F.: *Cultura giuridica e identità europea*, Torino, 2020, p. 173 ss.; MARTINO, M.: "Destinazione dei beni e trust nell'interesse della famiglia", *Enc. dir., Famiglia, I tematici*, IV, Milano, 2022, p. 233 ss.
- 6 Si pensi all'art. 480, secondo comma, c.p.c. a tenore del quale l'atto di precetto notificato al debitore deve contenere l'avvertimento che il debitore stesso, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. La citata disposizione è stata modificata in tal senso dall'art. 13, primo comma, lett. o), d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

patrimoniale attraverso alcune scelte normative di fondo<sup>7</sup>, ma dall'altro - contestualmente - sembra tendere alla configurazione di un imprenditore professionale che nell'inizio e nello svolgimento dell'attività di impresa sia vincolato ai modelli comportamentali di diligenza, prudenza e ragionevolezza, secondo principi oggettivi non più rimessi alla individuale ed egoistica valutazione del singolo operatore. Si crea in tal modo, come si vedrà nel prosieguo del discorso, una ulteriore responsabilità in capo al soggetto imprenditore o professionista comportante la valutazione rigorosa dei presupposti economici e finanziari che consentono l'inizio dell'attività e la sua continuazione nel tempo.

Corollario della descritta impostazione, e contemporaneamente suo fondamento ideologico, è il rilievo che l'ordinamento sembra voler attribuire al valore dell'impresa, anche qui con una decisa inversione rispetto al passato. Se, infatti, già dalla tradizione medievale<sup>8</sup> e dalla *lex mercatoria*<sup>9</sup>, il commerciante poco avveduto e perciò in stato di decozione veniva estromesso dal circuito economico e dal mercato (e in tale ottica, si muoveva sostanzialmente la legge fallimentare del 1942, nel suo testo originario), oggi l'attribuita considerazione del valore dell'impresa tende non già ad escludere l'imprenditore in stato di decozione ma a creare le condizioni perché lo stesso si redima finanziariamente e possa continuare la propria attività.

## II. IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.

L'entrata in vigore, avvenuta di recente, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza porta a compimento un intervento legislativo di riforma della materia che aveva subito un inevitabile arresto a seguito delle vicende pandemiche in atto negli scorsi anni. Si concretizza, oggi, in Italia un cambiamento la cui portata e i cui effetti andranno analizzati nel futuro ma che, nel presente, vede sostituita la legge fallimentare con un Codice ricco di contenuti e di propositi di novità<sup>10</sup>.

7 Si può fare riferimento, ad esempio, alla nuova disciplina dell'azione revocatoria (art. 166, Codice della crisi e, prima ancora, art. 67, legge fallimentare, così come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il cui ambito di applicazione è stato ridefinito e limitato dal legislatore rispetto all'originario testo della legge fallimentare e anche all'istituto della esdebitazione (art. 278 ss., Codice della crisi e, prima ancora, art. 142 ss. legge fallimentare, così come modificata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), di più recente introduzione, che consente al debitore di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, al ricorrere di determinate condizioni precisamente elencate dalle norme citate (in particolare art. 280, Codice della crisi), quali ad esempio: non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari o fatto ricorso abusivo al credito; non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

8 GROSSI, P.: *L'ordine giuridico medievale*, Bari-Roma, 1995, p. 195, sulla pluralità delle corporazioni e sul loro potere di disciplinare l'attività dei componenti attraverso regole normative.

9 GALGANO, F.: *Lex mercatoria*, Bologna, 2001, p. 29 ss., la cui prima edizione risale al 1976.

10 Il d.lgs. 19 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), così come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (Modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), è entrato in vigore il 15 luglio 2022 in sostituzione del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa). Tra i vari commenti dedicati alla nuova normativa:

Il percorso è maturato nel tempo, un tempo nel quale il legislatore non è rimasto indifferente ma piuttosto è intervenuto con vari provvedimenti normativi volti comunque ad incidere sulle situazioni di crisi e, prima ancora, sulla stessa legge fallimentare (il già citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267). Si vuole far riferimento, soprattutto, alla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti e delle transazioni fiscali<sup>11</sup>, alla cosiddetta riforma del diritto fallimentare avvenuta tra l'anno 2006 e l'anno 2007<sup>12</sup>, alla regolazione delle crisi da sovraindebitamento, attraverso la previsione di procedure concorsuali destinate a soggetti non fallibili ed articolate nella procedura di liquidazione del patrimonio, nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, nel piano del consumatore<sup>13</sup>. Interventi tutti che, pur se relativi a profili tra loro differenti, evidenziano, da un lato, l'esigenza del legislatore di essere vigile sull'evoluzione di tali tematiche; dall'altro, la presa di coscienza di una sempre più palese emersione di situazioni di crisi, di squilibrio finanziario, di discontinuità aziendali, conseguenti al difficile momento storico, che possono incrinare l'efficacia del principio della responsabilità patrimoniale del debitore di cui al citato art. 2740 c.c. Infatti, l'attuale stagione economico-finanziaria, se facilitata con il progresso e la tecnologia a disposizione la conclusione rapida di numerose transazioni commerciali, se consente l'instaurazione di rapporti commerciali in cui i confini territoriali non costituiscono più un limite, al tempo stesso espone anche al più facile rischio di indebitamento, ad uno stato di crisi e di insolvenza di fronte al quale appare opportuno reagire con strumenti più attuali e comunque preventivi, con soluzioni negoziate anche stragiudiziali che possano essere concepite in modo più snello e concentrato nella durata.

Pertanto, il sistema di procedure elaborato dal Codice della crisi per la regolazione della crisi di impresa, dello stato di insolvenza e per la liquidazione giudiziale dell'impresa riprende, elabora e applica allo specifico settore, principi e prospettive che il legislatore aveva già indicato come obiettivi da perseguire. Inoltre, il progetto legislativo che ne consegue raccoglie e dà concretezza ad una serie di percezioni che l'analisi complessiva della materia poneva e additava di occasione in occasione.

---

RODORF, R.: "Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza", *Contratti*, 2019, p. 134 ss.; FAUCEGLIA, G.: *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 3ª ed., 2022; FAUCEGLIA, G.: "La legislazione in tempo di pandemia e la metamorfosi del diritto della crisi", *Giur. comm.*, 2021, p. 431 ss.

- 11 Si veda il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e si veda, altresì, il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267).
- 12 Cfr., in particolare, il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) nonché il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, già in precedenza citato.
- 13 Legge 27 gennaio 2012, n. 3, (Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), successivamente modificata dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Recante ulteriori misure urgenti per la crescita). In dottrina, sulla crescente rilevanza del sovraindebitamento nel passaggio dalla società del credito alla società del debito, CONTU, E.: "Povertà ed esclusione nella società del debito", *Contr. e impr.*, 2019, p. 1535 ss.

### III. L'ATTUALE FORMULAZIONE DELL'ART. 2086 C.C. NELLA PROSPETTIVA DELLA RILEVANZA DEGLI ASSETTI GESTIONALI DELL'IMPRESA ANCHE IN FUNZIONE DELLO STATO DI CRISI E DEL RECUPERO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE.

Tra le novità introdotte con il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, non si può non rilevare, preliminarmente e in relazione alle modifiche apportate al codice civile vigente, il nuovo testo dell'art. 2086 c.c. e i suoi richiami, contenuti significativamente in norme successive<sup>14</sup>.

L'art. 2086 c.c., nella sua originaria formulazione era rubricato, con una scelta linguistica oggi desueta ma coerente con l'epoca della sua entrata in vigore, "Direzione e gerarchia dell'impresa" e si componeva di un unico comma, secondo il quale: "L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori".

Il Codice della crisi, sin dal 2019, dispone la immediata entrata in vigore del testo novellato del citato art. 2086 c.c., il quale pertanto, ad oggi, risulta modificato nella rubrica, che recita "Gestione dell'impresa"<sup>15</sup> secondo una scelta anche lessicale più consona all'attuale contesto, conserva il primo comma del testo originario ma al tempo stesso aggiunge un nuovo secondo comma, a tenore del quale: "*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

In proposito, la citata novella appare particolarmente significativa almeno sotto due punti di vista.

Da un punto di vista testuale, inserita all'interno del codice civile la norma evidenzia la presa di coscienza e l'esigenza di concepire a livello di diritto sostanziale - trattasi testualmente di un "dovere" per l'imprenditore - un assetto globale dell'impresa che contempli il profilo organizzativo, amministrativo e contabile della stessa, secondo un criterio di adeguatezza alla sua natura e alle sue dimensioni,

14 Si veda, in proposito, MACARIO, F.: "La riforma dell'art. 2086 c.c. nel contesto del codice della crisi e dell'insolvenza e i suoi riflessi sul sistema della responsabilità degli organi sociali", *www.dirittodellacrisi.it.*, 2022, p. 1 ss. Inoltre, BENAZZO, P.: "Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?", *Riv. soc.*, 2019, p. 274 ss.; SPOLIDORO, M.S.: "Note critiche sulla "gestione dell'impresa" nel nuovo art. 2086 (con una postilla sul ruolo dei soci)", *Riv. soc.*, 2019, p. 253 ss.

15 Rubrica e testo sostituiti dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto, pubblicazione avvenuta il 14 febbraio 2019.

in ragione anche della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale. Ciò determinerà più specifiche ipotesi di responsabilità dell'imprenditore che non potrà non tenere conto di tali prescrizioni nello svolgimento della propria attività.

Da un punto di vista con-testuale, valorizzando la collocazione sistematica della norma, occorre rilevare come la stessa sia inserita all'interno delle disposizioni sull'impresa in generale e, quindi, immediatamente dopo gli artt. 2082 e 2083 c.c., relativi rispettivamente all'imprenditore e al piccolo imprenditore. La scelta non appare casuale e può ritenersi dettata dall'intenzione di riconoscere precettivamente un principio generale che deve riguardare qualsiasi tipo di impresa, collettiva o societaria, ma anche individuale, secondo una lettura coordinata con altre disposizioni che, come si vedrà, consente di addivenire a tale conclusione onnicomprensiva.

Gli itinerari possibili, pertanto, sono numerosi in quanto la previsione dell'art. 2086 c.c. innanzi tutto determina importanti effetti sulla gestione delle società e, inoltre, sui profili di responsabilità di coloro che quelle società hanno il potere di amministrare o controllare secondo i criteri ivi indicati.

La prima immediata conferma si ha con la lettura dell'art. 2257 c.c., riguardante la disciplina della società semplice, dove si prevede che: "L'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c. spetta esclusivamente agli amministratori". Il citato disposto, *per relationem*, riguarda anche la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice e riferisce il dovere sancito dall'art. 2086 c.c. ai soci che amministrano, rispettando le specificità di ogni singolo tipo di società di persone. Sul punto, l'art. 2293 c.c., per le società in nome collettivo, rinvia per quanto non espressamente disciplinato, alle norme sulla società semplice; mentre, l'art. 2315 c.c., per le società in accomandita semplice, rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle norme sulla società in nome collettivo. Ne consegue, quindi, un contesto normativo concatenato, all'interno del quale tutte le società di persone rispondono al criterio enunciato dall'art. 2257, primo comma, c.c.

Il principio viene poi ribadito in relazione alle società di capitali e in particolare riferito alla società per azioni, quando l'art. 2380 *bis* c.c. afferma: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori". A seguire, l'art. 2403, primo comma, c.c., riguardante i doveri del collegio sindacale, ne completa l'attività e gli oneri, stabilendo che l'organo di controllo debba vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, ma anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e al suo concreto funzionamento. Infine, gli effetti della nuova formulazione dell'art. 2086 c.c. si esprimono anche con riguardo alle

società a responsabilità limitata, in relazione alle quali l'art. 2475 c.c. ripropone una norma di analogo tenore a quella sugli amministratori delle società per azioni.

Si consideri, inoltre, la responsabilità solidale degli amministratori nei confronti della società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, tra cui rientra il dovere di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c. (art. 2476 c.c.) e si consideri altresì il rinvio che le norme sulla società in accomandita per azioni opera a quelle sulle società per azioni (art. 2454 c.c.), secondo una tecnica legislativa già attuata per le società di persone.

Le descritte concatenazioni tra norme diverse che, comunque, attengono ad un medesimo profilo di responsabilità collegata all'assetto gestionale, portano quindi all'emersione di un modello di impresa nel quale il ruolo dell'imprenditore non si esaurisce in un approccio soltanto gerarchico e direzionale ma deve arricchirsi di una visione totalizzante, di piena consapevolezza dell'andamento dell'attività economica e della continuità aziendale. Il contesto economico è mutato e il contesto giuridico recepisce tali mutamenti in termini di adeguatezza dell'impresa e in termini di rilevazione tempestiva degli stati di crisi e di insolvenza<sup>16</sup>.

#### IV. ALLA RICERCA DI UNA IDEA UNITARIA DI GESTIONE DELL'IMPRESA.

La presente riflessione tende a ricercare una idea unitaria, di fondo, sottesa alla formulazione del Codice della crisi e al suo rapporto con il codice civile. Il primo frammento ricostruttivo in tale direzione consiste proprio nell'individuare in modo specifico gli effetti, testuali e sostanziali, che la previsione dell'art. 2086 c.c. determina all'interno della disciplina delle società ossia dell'impresa collettiva.

Tuttavia l'approccio delineato, ossia la ricerca dell'idea unitaria attorno alla quale rigenerare un nuovo modo di intendere l'attività di impresa, trova conferma nell'art. 3, Codice della crisi, il quale estende i principi previsti dal codice civile per le società, anche all'imprenditore individuale. Costui, infatti, "*deve adottare*

---

16 La distinzione tra stato di crisi e stato di insolvenza appare rilevante sia in relazione alla responsabilità che ne può conseguire sia in relazione alla scelta delle procedure che presuppongono l'uno o l'altro. In passato, il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, riferiva le procedure concorsuali del fallimento e del concordato preventivo al solo imprenditore commerciale medio-grande, pur se a volte risultava nella pratica difficile poter individuare con certezza il piccolo imprenditore e, con successivi interventi normativi, all'art. 1, definiva dei parametri oggettivi da applicare per la quantificazione dello stato di grave indebitamento. Su tale aspetti, il Codice della crisi ha costituito l'*ocasio legis* per definire: "crisi: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; "insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»; "sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2, Codice della crisi). In tal modo, si sono stabiliti criteri più certi e chiarificatori, anche ai fini di una maggiore incisività nella scelta delle procedure da attuare.

*misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte*" (primo comma). E inoltre *"deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative"* (secondo comma).

A questo punto, la regola assurge a principio generale nel senso che tutti gli imprenditori, individuali o collettivi o societari, devono attenersi alle regole sopra enunciate in materia di assetto organizzativo, amministrativo e contabile, gestito in modo adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa, in funzione anche della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, con il dovere di attivarsi nella scelta all'adozione e attuazione di uno degli strumenti offerti dal legislatore per il superamento della crisi ed il recupero della citata continuità aziendale.

Si assiste, allora, ad una stagione giuridica nella quale la professionalità dell'imprenditore si arricchisce di nuovi contenuti, la gestione dell'impresa si completa con ulteriori profili caratterizzanti, il rischio si declina con maggior rigore in relazione a sé, ai soci, ai creditori. All'imprenditore viene attribuita una funzione, assolutamente rilevante anche in termini di responsabilità, che si sviluppa in diverse direzioni: egli deve vigilare sull'idoneità dell'assetto organizzativo a far fronte ad eventuali difficoltà determinate da sopravvenute criticità; egli deve gestire tali difficoltà nel modo più efficiente e tempestivo, per i suoi creditori, per sé, per l'economia tutta. Inoltre, l'assetto gestionale istituito dall'imprenditore deve tendere alla conservazione della continuità aziendale, includendo pertanto condotte di monitoraggio costante su tale assetto in modo vigile, abituale e sistematico. E ciò, sia se trattasi di imprenditore individuale, sia se trattasi di imprenditore collettivo: in quest'ultimo caso, verranno ulteriormente in evidenza i doveri e le responsabilità da imputare agli organi sociali, assemblea dei soci, amministratori e sindaci, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e competenze e nel rispetto della normativa di riferimento.

## **V. ALLA RICERCA DELL'IMPRENDITORE DEBITORE.**

Un ulteriore elemento di approfondimento che le norme in esame suggeriscono - e che contribuiscono ad evidenziare un secondo frammento ricostruttivo della presente riflessione - riguarda proprio il protagonista della scena giuridico-economica: l'imprenditore, in relazione al quale normalmente si sottolinea la natura commerciale o non commerciale. Sul concetto di "statuto speciale dell'imprenditore commerciale" ruota, all'interno del codice civile e della legislazione speciale in materia, un microsistema di norme entro il cui ambito ricondurre la disciplina del registro delle imprese, della rappresentanza commerciale, delle scritture contabili

e anche delle procedure concorsuali. L'imprenditore commerciale, del resto, è colui che svolge un'attività di impresa strettamente connessa all'esperienza industriale, produttiva e di intermediazione nella circolazione di beni e servizi (art. 2195 c.c.)<sup>17</sup>.

Tuttavia anche tale visione, così consolidata ma così tradizionale, cede gradualmente spazio ad una percezione del reale diversa, meno rigida, più elastica e adattabile ai rapporti concretamente in essere.

Codice civile e Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, sotto tale aspetto, portano a rilevare un progressivo cambio di prospettiva anche in relazione alla figura di imprenditore debitore ossia del soggetto, individuale o collettivo, responsabile dell'andamento dell'attività di impresa e, sotto altro profilo, ugualmente responsabile per l'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio della suddetta attività.

Il cambiamento di prospettiva riguarda il graduale abbandono del reticolo costituito da una visione univoca dell'imprenditore coincidente con l'imprenditore commerciale. In proposito, infatti, il panorama economico globale, la crisi socio-sanitaria legata alla pandemia, gli altri eventi di natura eccezionale, quali i conflitti armati, hanno comunque inciso su un normale assetto gestionale dell'impresa, portando a riflettere sui ruoli di responsabilità anche in relazione alle probabili situazioni di indebitamento, sovraindebitamento, di crisi che non riguardano più soltanto l'imprenditore commerciale ma che, via via, si estendono anche a soggetti economici appartenenti ad altre categoria, a volta anche contrapposte all'imprenditore commerciale: si pensi, ad esempio, alla categoria dei consumatori e, nello specifico, alle già citate norme che disciplinano gli accordi di composizione della crisi, la procedura di liquidazione del patrimonio e il piano del consumatore<sup>18</sup>.

Si pensi anche alla progressiva estensione dell'operatività del registro delle imprese (artt. 2188 ss. c.c.), nella sua funzione di pubblicità legale che supera il confine dato dalla figura dell'imprenditore commerciale sino a ricomprendere anche l'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)<sup>19</sup>. In proposito, l'art. 2, d.lgs. 18 maggio

17 L'art. 2195 c.c. specifica le attività che possono essere esercitate dall'imprenditore commerciale, con particolare riferimento all'attività industriale di produzione di beni e servizi; all'attività di circolazione dei beni; all'attività di trasporto per terra, per acqua, per aria; all'attività bancaria e assicurativa; alle altre attività ausiliarie alle precedenti.

18 Si fa riferimento sempre alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e alla successiva legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

19 Anche se con incasellature differenti coincidenti con le diverse sezioni di cui esso si compone ed anche se con un valore legale differente, all'attuale regime di pubblicità realizzato dal registro delle imprese sono soggetti tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla qualifica da essi rivestita (se persone fisiche, persone giuridiche, consorzi, enti), dalla natura dell'attività esercitata (se agricoltura, commercio o altro), dalle dimensioni dell'impresa (se piccola o medio-grande), dalla loro collocazione all'interno del diritto privato o del diritto pubblico (se imprese private o imprese pubbliche. Per un'analisi della normativa, della funzione e degli effetti del registro delle imprese: PAVONE LA ROSA, A.: "Registro delle imprese", *Enc. dir., Annali*, IV, Milano, 2011, p. 1004 ss.

2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), ha stabilito che per gli imprenditori agricoli, anche piccoli, e per le società semplici esercenti attività agricola, l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica, ha anche efficacia di pubblicità legale, volta non soltanto a rendere conoscibili gli atti iscritti, ma anche a renderli opponibili a terzi (ai sensi dell'art. 2193 c.c.)<sup>20</sup>.

Si pensi, ancora, alla previsione contenuta nell'art. 1, Codice della crisi, che, in una formulazione di sintesi anche di precedenti disposizioni di legge, riferisce le situazioni di crisi e di insolvenza al debitore, consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo; ricomprendendovi altresì i gruppi di imprese o le società pubbliche, con l'esclusione dello Stato e degli enti pubblici. Una disposizione, quella contenuta nell'art. 1, Codice della crisi, ampia, esaustiva, che accentra in un unico termine, "il debitore", sia il consumatore sia tutte le variabili modalità di svolgimento dell'attività di impresa, che tiene conto dei nuovi *status* possibili (consumatore o professionista)<sup>21</sup>, dei profili soggettivi (individuale o collettivo), dei profili oggettivi (attività commerciale, agricola, artigiana), dello scopo perseguito (lucrativo o non lucrativo).

20 In tal modo, si affievolisce la netta distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo e tra sezione ordinaria e sezioni speciali in cui si articola il registro delle imprese, secondo la previsione della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività, cosiddette essenziali: coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, connesse alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizzino o possano utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre, marine (art. 2135, primo e secondo comma, c.c.). Oltre alle attività essenziali, l'imprenditore agricolo può svolgere anche attività connesse alle precedenti, volte ad esempio alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio delle attività essenziali, con un ruolo autentico di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e di ospitalità (art. 2135, terzo comma, c.c.).

21 Il riferimento contenuto nell'art. 1, Codice della crisi, al consumatore e al professionista, richiama terminologia e concetti già espressi nel Codice del consumo, ossia nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, all'interno del quale è "consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"; è invece "professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario" (art. 3). Tuttavia, sul concetto di consumatore, ai fini dell'applicabilità delle procedure di superamento delle crisi da sovraindebitamento, si è espressa la giurisprudenza di legittimità con il seguente principio di diritto: "Ritiene il Collegio, esprimendo il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, che, ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni di impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, secondo comma, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3»: cfr. Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869, in *www.dejure.it*.

Pertanto, il dovere degli operatori economici a perseguire un assetto gestionale organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle finalità poste dall'art. 2086 c.c., si articola in modo ampio, collocandosi in una prospettiva che dovrebbe consentire un'applicazione del Codice della crisi più agevole e immediata. A tal fine, va segnalata l'abrogazione dell'art. 2221 c.c.<sup>22</sup>, secondo il quale: "Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali" e dell'art. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 che, affermando un analogo principio, riferiva l'applicabilità delle norma sul fallimento e sul concordato preventivo "agli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici".

## VI. ALLA RICERCA DI SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI ALTERNATIVE: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA COME RIMEDIO TEMPESTIVO PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI IMPRESA.

Il proposito di adottare, senza indugio e in modo tempestivo, soluzioni di superamento della crisi di impresa e di recupero della continuità aziendale, ha comportato la previsione, da parte del Codice della crisi, della "composizione negoziata della crisi", una particolare procedura che conferma, anche all'interno della legislazione speciale in materia, la propensione dell'ordinamento giuridico verso rimedi procedurali di degiurisdizionalizzazione, da attuare, precocemente e in alternativa alla liquidazione giudiziale, in via prodromica e con il proposito di evitare una incardinazione giurisdizionale "pura" della situazione di crisi. La previsione della composizione negoziata della crisi conferma, inoltre, la tendenza alla digitalizzazione delle procedure e, più in generale, del processo civile.

Tali scelte possono costituire un terzo frammento ricostruttivo di una idea di sistema all'interno dell'ordinamento vigente e, quindi, un ulteriore cambio di prospettiva verso strumenti di tutela più aderenti alle necessità immediate dell'impresa.

L'intenzione di traslare al di fuori del contesto giudiziario vero e proprio la soluzione, anche anticipata, di future controversie giudiziarie trova attuazione, con riguardo alla crisi di impresa, già con la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Proceede in senso più ampio con la disciplina della mediazione ossia con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 che, sul solco di una consolidata tradizione anglo-statunitense relativa alle *Alternative Dispute Resolution* (ADR), innova ad una mentalità processualmente rigida e introduce nel nostro ordinamento, soprattutto in determinate materie, tecniche di soluzione delle controversie meno

---

22 Abrogazione disposta dall'art. 389, comma primo, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

rituali ma più efficaci<sup>23</sup>. Nel 2012, poi, viene emanata la disciplina delle crisi da sovraindebitamento, che al suo interno include anche la costituzione di "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento", composti da professionisti chiamati a collaborare con i debitori per il superamento dello stato di difficoltà economico-finanziaria. Nel 2014, aggiunge la disciplina della negoziazione assistita da uno o più avvocati<sup>24</sup>, che consente di proceduralizzare atti volti a comporre una controversia al di fuori e prima del processo civile. Si approda, dunque, all'attuale Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che, nel più recente testo modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, tra l'altro, disciplina, nel Titolo II, "La composizione negoziata della crisi, la piattaforma unica nazionale, il concordato semplificato e le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi".

Il Codice della crisi non distingue più nettamente tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo ma anzi converge verso una soluzione unitaria per entrambi, superando l'ostacolo della natura dell'attività esercitata. Ai sensi dell'art. 12, Codice della crisi, pertanto: "L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa".

La presente non appare la sede opportuna per approfondire le peculiarità tecniche e operative di tale soluzione; tuttavia, occorre segnalare come il citato art. 12 si fondi su alcuni presupposti: la natura soggettiva di imprenditore commerciale o agricolo; la sussistenza di una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore e che si ricollega alla nuova formulazione dell'art. 2086 c.c.; il ragionevole, perseguibile

23 Con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 il legislatore provvede a regolare la procedura di mediazione, aperta a chiunque vi voglia accedere, svolta da un terzo imparziale e finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. Vi sono ambiti nei quali il ricorso alla procedura di mediazione è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ad esempio, in materia di condominio, diritti reali, divisione, successione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari) e altri casi nei quali, invece, il ricorso a tale procedura può essere facoltativo ma comunque opportuno. In dottrina, sulla mediazione in generale: NARDI, S.: *La mediazione*, in *Il Codice Civile, Commentario*, Milano, 2017. Più in particolare, sulle procedure di mediazione stragiudiziali: DIOZZI, F.: *Mediazione e negoziazione assistita: tecniche di gestione delle controversie*, Milano, 2017; DALFINO, D.: *Mediazione civile e commerciale*, in *Comm. cod. proc. civ.*, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 2022.

24 D.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162): cfr. CERVALE, M.C.: "Negoziazione assistita, autonomia contrattuale e buona fede", *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1177 ss. ed i riferimenti ivi contenuti. La procedura di negoziazione assistita si svolge essenzialmente in due fasi: anzitutto, è necessario predisporre una convenzione di negoziazione assistita ossia un accordo delle parti per cooperare in via amichevole, con buona fede e lealtà, alla risoluzione di una controversia; in seguito, espletata la negoziazione e se questa ha avuto buon esito, le parti collaborano per un accordo compositivo della controversia che, se raggiunto, viene sottoscritto dalle stesse e dai rispettivi avvocati e costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Si veda, anche, DELLE MONACHE, S.: "Profili civilistici della negoziazione assistita", *Giust. civ.*, 2015, p. 105 ss. Prima ancora, e con riferimento alla crisi di impresa: DI MARZIO, F.: *Il diritto negoziale della crisi di impresa*, Milano, 2011.

risanamento dell'impresa; la richiesta di nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

Da un punto di vista stragiudiziale, la digitalizzazione prevede la istituzione di una piattaforma telematica nazionale (art. 13, primo comma) accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un protocollo per la conduzione della composizione negoziata, accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati (art. 13, secondo comma).

Inoltre, presso ciascuna camera di commercio è formato un elenco di esperti a cui accedere per la nomina e ciò costituisce una ulteriore occasione in cui il ricorso a procedure alternative di soluzione della crisi di impresa avviene attraverso il contributo di professionalità di comprovata competenza ed esperienza formativa, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione (art. 13, terzo comma), valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. Non si tratta certo di una assoluta novità: si pensi, come già rilevato, alla introduzione, nel 2012, degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinati dall'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, successivamente modificata dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, caratterizzati anch'essi da requisiti di indipendenza e professionalità e strettamente collegati agli ordini professionali di appartenenza<sup>25</sup>.

Nella composizione negoziata della crisi, pertanto, almeno fino a quando non vengano formulate richieste di "misure protettive"<sup>26</sup> ai sensi dell'art. 18, non ci si muove avanti ad un organo giudiziario: un ruolo centrale viene svolto, invece, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella persona del Segretario generale, innanzi tutto attraverso la nomina dell'esperto che, più

25 DONZELLI, R.: "Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento", *Dir. fall.*, 2013, I, p. 613 ss.

Nell'elenco di esperti disciplinato dall'art. 13, terzo comma, Codice della crisi, possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Il tutto, si ripete, con esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione (art. 13, quinto comma).

26 Si tratta "di misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (art. 2, lett. p, Codice della crisi). L'imprenditore può chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio qualora sussistano misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e può altresì chiedere che la loro applicazione sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori (art. 18, Codice della crisi). Il procedimento relativo alle misure protettive o cautelari richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria, il tribunale, secondo modalità regolate dall'art. 19, Codice della crisi.

precisamente, avviene ad opera di una commissione ivi costituita che resta in carica per due anni, (art. 13, sesto e settimo comma).

L'intenzione di collocare la fase della composizione negoziata della crisi in ambito stragiudiziale è rafforzata anche dalla scelta del legislatore di escludere espressamente, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, Codice della crisi, l'applicabilità alla composizione negoziata dell'art. 38, Codice della crisi, il quale disciplina l'iniziativa del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e negli altri casi ivi previsti. Impedire in tale ambito l'iniziativa del pubblico ministero conferma la natura negoziale dello strumento in esame, la cui scelta e operatività discende dalla volontà dell'imprenditore, senza alcuna imposizione giudiziale.

La possibilità di ricorrere alla composizione negoziata della crisi e la valutazione sulla opportunità di tale opzione, costituiscono momenti riflessivi di valutazione che competono all'imprenditore, individuale o collettivo, e che richiamano costantemente l'applicazione dell'art. 2086, secondo comma, c.c., nel testo innovato dal Codice della crisi, in termini di doveri e responsabilità. Il dovere di istituire un assetto gestionale dell'impresa, organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, impone anche modalità attuative che consentano di rilevare tempestivamente la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale; impone altresì la scelta di attuare uno strumento adeguato, tra cui la composizione negoziata della crisi, per il recupero del momento di difficoltà economico-finanziaria. Un simile contesto richiede capacità valutative, diligenza professionale, obblighi e responsabilità per tutti coloro che sono incaricati della direzione dell'impresa e nei confronti dei creditori della stessa, siano essi lavoratori, subordinati o autonomi, fornitori, altri imprenditori.

La composizione negoziata potrà costituire una modalità agile di soluzione della crisi: l'esperto nominato agevola le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati e tende ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento di azienda o di rami di essa (art. 12, secondo comma). Da un punto di vista procedurale, la composizione negoziata della crisi ruota attorno alla piattaforma telematica nazionale, collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla Centrale dei rischi della Banca di Italia (art. 14, primo comma), cui l'esperto nominato può accedere senz'altro per estrarre la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate (art. 14, secondo comma).

La stessa definizione di "composizione negoziata" sottolinea i tratti caratterizzanti della partecipazione, della collaborazione, della condivisione di

una soluzione comune in tempi ragionevoli. Pertanto, il legislatore prevede che l'imprenditore partecipi personalmente alla composizione e possa farsi assistere da consulenti (art. 17, quinto comma); che, di regola, l'incarico all'esperto si considera concluso se, decorsi centoottanta giorni dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che avevano reso necessaria la nomina (art. 17, settimo comma, Codice della crisi).

Il profilo della negoziazione, in particolare, fa emergere i criteri della correttezza e lealtà di comportamento, anche in relazione ad eventuali profili di susseguente responsabilità<sup>27</sup>.

Come disposizione di carattere generale, l'art. 4, Codice della crisi, nel regolamentare i doveri delle parti dispone che "nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza". Più in particolare, poi, l'art. 16, sesto comma, dispone che: "Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative".

Ancora, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, "l'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente"; e, infine, l'art. 17, quinto comma, consente all'esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto di quei contratti nei quali la prestazione è divenuta particolarmente onerosa o non più equilibrata a causa del sopraggiungere di circostanze sopravvenute.

## VII. OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE E ULTERIORI PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Un altro frammento ricostruttivo, l'ultimo, può essere costituito dagli ulteriori profili di responsabilità che potranno emergere all'interno del descritto contesto normativo.

L'art. 2086 c.c. infatti profila un imprenditore, considerato nelle sue multiformi tipologie, la cui professionalità deve includere, oltre all'abitudine e alla sistematicità nell'esercizio dell'attività economica, anche una più spiccata capacità di valutazione

<sup>27</sup> Appare interessante notare come una parte della dottrina riconduca al concetto di "autotutela convenzionale" anche i casi di giurisdizione privata, nei quali una controversia attuale o potenziale è legittimamente sottratta alla valutazione di un giudice: sul punto, ADDIS, F.: "Autotutela contrattuale", *Enc. dir., Contratto, I tematici*, I, Milano, 2021, p. 66.

e di orientamento all'interno delle dinamiche del mercato. E ciò, al fine di saper cogliere sia gli spunti e le occasioni di profitto, sia i segnali di allarme e di crisi<sup>28</sup>.

Da questo punto di vista, lo spiccato profilo di responsabilità rilevato conduce ad una diversa valutazione del comportamento che l'imprenditore dovrà assumere nella gestione dell'impresa.

In passato, questioni ideologiche e culturali o semplicemente abitudinarie, potevano costituire un incentivo a ritardare il più possibile l'emersione della crisi e della discontinuità aziendale: ed in effetti, al tribunale fallimentare si ricorreva quando lo stato di insolvenza era divenuto ormai irrimediabilmente compromesso e l'intento era più liquidatorio delle passività accumulate che non di recupero della continuità aziendale. Inoltre, nella prassi e nella maggior parte dei casi, la crisi o l'insolvenza emergevano più frequentemente per iniziativa dei creditori che non per decisione autonoma dell'imprenditore: erano molto numerose, pertanto, le istanze di dichiarazione del fallimento presentate dai creditori non soddisfatte; risultavano poco frequenti, invece, le iniziative individuali dell'imprenditore di rivolgersi al giudice per affrontare e risolvere lo stato di insolvenza.

Un simile atteggiamento, attualmente, non appare più consono ad una gestione consapevole dell'impresa e, più in generale, all'attuale formulazione dell'art. 2086 c.c. che non consente una posizione di attesa o di fiduciosa speranza nel futuro ma esige, invece, una posizione di vigilanza e di allerta nel presente, un sistema di amministrazione e di controllo interno attento ad intercettare e fronteggiare tempestivamente le cause generatrici dello stato di crisi o di insolvenza<sup>29</sup>.

Quest'ultimo atteggiamento, completo ma anche complesso, deve essere assunto a tutela dell'attività di impresa, che sicuramente rappresenta un valore economico per la società, ma anche a tutela di tutti coloro che ruotano attorno ad essa in virtù di dinamiche contrattuali che generano crediti, debiti, rapporti giuridici e anche doveri e responsabilità.

Pertanto, non possono svolgersi ulteriori considerazioni in merito ad eventuali profili di responsabilità che pure eventualmente si rilevano quando, di fronte a scelte gestionali specificamente assunte, ne emerge la loro inopportunità. Non vi è dubbio che le scelte decisionali di qualsiasi imprenditore appartengano alla sua più ampia discrezionalità tecnica; tuttavia, tenuto conto della disposizione di

28 Cfr. Tribunale Milano, 16 luglio 2020, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), che, a fronte di irregolarità riscontrate, fa riferimento alla regola di buon governo societario di organizzare la gestione e l'amministrazione della società secondo assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa ai sensi degli artt. 2086, secondo comma, 2380 bis, primo comma e 2381, terzo e quinto comma, c.c.

29 Per un ripensamento della figura dell'*homo oeconomicus* in relazione agli studi di economia comportamentale anche riferiti alla razionalità dell'impresa: ZOPPINI, A.: "Contratto ed economia comportamentale", *Enc. dir., Contratto, I tematici*, I, Milano, 2021, p. 320 ss.

cui all'art. 2086 c.c. ed ai successivi richiami contenuti nel codice civile (ad esempio, artt. 2257, 2380 bis, 2403, 2475, 2476, 2454 c.c.), tra i doveri dell'imprenditore rientra anche la considerazione della natura e delle dimensioni dell'impresa nonché la rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, con l'obbligo di procedere, altrettanto tempestivamente, all'adozione di uno strumento previsto dall'ordinamento giuridico per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Quindi, le decisioni e gli atti posti in essere dall'imprenditore dovranno rispondere ai criteri sanciti dall'art. 2086 c.c. che potranno costituire il parametro di valutazione della loro adeguatezza in relazione all'assetto gestionale dell'impresa e rappresentare una grave inadempienza. Pertanto, le norme generali in materia di responsabilità di contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.) ed extracontrattuale (artt. 2043 ss. c.c.) andranno coordinate non soltanto con le norme speciali sulla responsabilità degli amministratori delle società, ma anche con la previsione dell'art. 2086 c.c. che, espressamente, rinvia anche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Ma ancora, i principi regolatori dell'istituto della responsabilità andranno coordinati ed applicati anche in relazione a tutti quei comportamenti nei quali si richiede all'imprenditore, all'esperto se nominato, ai creditori, alle parti interessate di comportarsi con lealtà e correttezza anche nello svolgimento degli strumenti regolatori della crisi e dell'insolvenza. I richiami normativi, in tal senso e come si è già sottolineato, sono presenti e numerosi all'interno del Codice della crisi e ciò ripropone i temi della buona fede contrattuale, del rapporto tra strumenti solutori offerti ai privati e composizioni negoziali, con una risonanza giuridica ben importante in quanto si tratta di temi non circoscritti alla singola vicenda contrattuale che intercorre tra privati, ma attinenti all'impresa, all'esercizio adeguato della stessa, alla conservazione della continuità aziendale, alla regolazione dei rapporti tra imprenditore e creditori.

L'imprenditore-amministratore dovrà essere in grado di poter provare la rispondenza tra la sua condotta gestionale e le scelte attuate, riferendosi al contesto dell'esperienza reale ed eventualmente anche ai modelli elaborati dalle scienze aziendalistiche, mantenendo un costante monitoraggio sugli effetti che le scelte attuate potrebbero avere sull'attività esercitata e sui i creditori dell'impresa.

I rapporti tra rischio, doveri e responsabilità si articolano, poi, anche sul piano probatorio e si mostrano alquanto delicati in quanto lo stesso esito infausto dell'attività di impresa, di per sé, include una ragionevole valutazione negativa sulla scelta gestionale effettuata, con la necessità di dover dimostrare la sussistenza di circostanze imprevedibili e comunque anomale rispetto ad una condotta di

diligente e adeguata prassi amministrativa<sup>30</sup>. La tempestività e l'adeguatezza richieste all'imprenditore per far fronte ad uno stato di crisi d'impresa, se effettivamente attuate, potrebbero prevenire i veri e propri dissesti irreversibili dell'indebitamento e far sì che l'organo amministrativo ricorra agli strumenti alternativi di gestione della crisi, prima che la stessa si aggravi<sup>31</sup>.

E lì dove, si pensi alle società di capitali ed in particolare alla società per azioni, è legislativamente previsto un organo di controllo, anche l'attività del collegio sindacale risulta caratterizzata in modo significativo dalla previsione dell'art. 2086 c.c., in quanto il collegio vigila "sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento" (artt. 2403 e 2477 c.c.). Nel vigilare sulle gravi irregolarità, il cui fondato sospetto include la possibilità di denuncia al tribunale (art. 2409 c.c.), l'organo sindacale potrebbe far rientrare anche la violazione dell'art. 2086 c.c., con riferimento alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita di continuità aziendale.

Ma anche il comportamento dei soci e le decisioni da essi prese potrebbero interagire con il dovere di gestione adeguato, tempestivo e preventivo di cui all'art. 2086 c.c.: si pensi, in proposito, al potere di controllo che può essere esercitato sull'operato degli amministratori e determinare un'azione di responsabilità verso gli stessi (artt. 2393 e 2393 bis c.c.).

Ne consegue che il rischio, il quale comunque connota l'attività di impresa, assume un ruolo ancor più incisivo, se posto in relazione alle conseguenze che un assetto gestionale poco adeguato e poco attento alla continuità aziendale può determinare in termini di responsabilità. La probabilità di non conseguire il risultato sperato, di perdere la ricchezza investita o soprattutto di perdere oltre la ricchezza investita, richiama il tema della responsabilità di colui che agisce, singolo o collettivo, con gestione a proprio rischio. E il rischio risulterà dalla declinazione di molteplici fattori: il paradigma funzionale del soggetto agente, ossia se individuale, societario, associativo; il paradigma organizzativo, ossia se società di persone o società di capitali; il paradigma oggettivo dell'attività svolta, ossia se commerciale o non commerciale<sup>32</sup>.

30 Si veda, in proposito, sull'onere probatorio MACARIO, F.: "La riforma dell'art. 2086 c.c. nel contesto del codice della crisi e dell'insolvenza e i suoi riflessi sul sistema della responsabilità degli organi sociali", cit., p. 8 ss.

31 MACARIO, F.: *op. cit.*, p. 10 parla di "insolvenza prospettica", di matrice economico-aziendale, per sottolineare che le soluzioni dettate in materia di crisi e di insolvenza debbano essere considerate un rimedio preventivo, come situazione di pericolo che può giustificare la segnalazione interna affidata all'organo di controllo o quella esterna, affidata ai creditori istituzionali, ai sensi degli artt. 14 e 15, Codice della crisi.

32 Sul rapporto tra rischio e responsabilità all'interno dell'attività di impresa, secondo un ampio ventaglio di possibilità: SPADA, P.: *Diritto commerciale, II, Elementi*, Padova, 2006, p. 183 ss. Sul concetto di rischio d'impresa si è teorizzato il fondamento della responsabilità oggettiva dell'imprenditore. Si veda, in tale

## VIII. LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL DEBITORE: UN ISTITUTO IN TRASFORMAZIONE.

I recenti interventi normativi in materia di crisi e di insolvenza, anche attraverso le indicate modifiche apportate al codice civile, delineano una idea di sistema inclusiva di una serie di scelte operate nel corso degli anni dal legislatore, portate pertanto a compimento. Si è cercato di sottolineare la coerenza del Codice della crisi con le scelte normative già attuate dal legislatore negli anni passati, al fine di rendere tale Codice meno estraneo agli operatori, più introdotto nell'ordinamento vigente e pertanto più efficace nella sua operatività.

In conclusione, l'impresa e il suo artefice, l'imprenditore, rinunciano ad alcune tradizionali qualità per assumerne di nuove: l'attenzione si volge dall'imprenditore commerciale all'imprenditore *tout court*, che in taluni casi dismette la sua veste di operatore economico e assume quella più generale di debitore sino a giungere ad includere il consumatore.

La prospettiva imprenditoriale si amplia e non attiene più soltanto ad una struttura rigida e gerarchica dell'impresa ma guarda all'aspetto gestionale *in toto*, composto da organizzazione, amministrazione, contabilità e adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, secondo un approccio interdisciplinare costituito da contenuti giuridici, economici, aziendali.

La gestione dell'impresa risulta strettamente funzionale al suo andamento economico-finanziario, attraverso la previsione di una rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale. Di qui, la necessità di attivare uno degli strumenti di soluzione della crisi previsti dal Codice a fini propositivi di superamento dello stato di difficoltà economico-finanziaria e recupero della continuità aziendale. In tale ottica, la liquidazione giudiziale, che all'interno del Codice della crisi ha sostituito la procedura fallimentare, dovrebbe costituire una *ultima ratio* rispetto a soluzioni alternative non solo concepite come più rapide e semplificate<sup>33</sup>, ma anche intese come rimedi stragiudiziali di composizione, con i vantaggi che la negoziazione in sé presenta, facendo sì che le parti, ossia l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti eventualmente interessati, unitamente all'esperto nominato, si facciano leali protagonisti di un percorso

---

senso, TRIMARCHI, P.: "Rischio di impresa e responsabilità oggettiva", in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, 1982, p. 459 ss. E ancora, CALABRESI, G.: "La responsabilità civile come diritto della società mista", *op. ult. cit.*, p. 496 ss.

33 Si pensi, in tale ottica, allo strumento del "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata», ossia alla possibilità che l'esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi, nella relazione finale dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili. Su tali presupposti, l'imprenditore può presentare, entro il termine di sessanta giorni, una "proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39» (art. 25 *sexies* ss., Codice della crisi).

solutorio dagli effetti benefici non solo per i soggetti coinvolti ma per l'economia in generale.

In conclusione, la tendenza illustrata volta - come si è già notato nelle premesse - ad erodere l'assolutezza del principio di responsabilità patrimoniale del debitore espresso dall'art. 2740 c.c., sembra tracciare una traiettoria che, pur tra oscillazioni, rinvii e ripensamenti, conduce verso un imprenditore il quale, se da un lato vede aumentare i suoi obblighi predittivi, dall'altro dispone di maggiori strumenti per far fronte ad un eventuale dissesto economico-finanziario. In realtà, non cambia soltanto la norma giuridica, cambia anche la percezione negativa nei confronti del debitore, sia esso imprenditore o meno. Il contesto sociale non condanna più severamente colui che contrae debiti senza poterli onorare e anzi apre ad una valutazione dello stato di indebitamento che possa tener conto di sopravvenute congiunture sfavorevoli, non desiderate ma inevitabili, nell'esigenza di garantire la continuità aziendale.

Come per ogni intervento normativo *in itinere*, sarà delicata la fase transitoria di applicazione della normativa, così come prevedibilmente sarà necessario procedere con opportuni adattamenti: è il dato reale, infatti, che ci indicherà la rotta da seguire, sarà la giurisprudenza ad indicare le vulnerabilità applicative delle norme entrate in vigore, sarà la dottrina a suggerire le soluzioni più adeguate.

## BIBLIOGRAFIA

ADDIS, F.: "Autotutela contrattuale", *Enc. dir., Contratto, I tematici*, I, Milano, 2021, p. 47 ss.

BELLOMIA, V.: "La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione", *Dir. fam. e pers.*, 2013, p. 698 ss.

BENAZZO, P.: "Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?", *Riv. soc.*, 2019, p. 274 ss.

BIANCA, M., "Trustee e figure affini nel diritto italiano", *Riv. not.*, 2009, p. 557 ss.

CALABRESI, G.: "La responsabilità civile come diritto della società mista", in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, 1982, p. 496 ss.

CERVALE, M.C.: "Negoziazione assistita, autonomia contrattuale e buona fede", *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1177 ss.

CICERO, C.: "Riflessioni su *trust* e categorie civilistiche", *Giur. comm.*, 2010, p. 899 ss.

CONTE, G.: *L'impresa responsabile*, Milano, 2018, p. 309 ss.

CONTU, E.: "Povertà ed esclusione nella società del debito", *Contr. e impr.*, 2019, p. 1535 ss.

DALFINO, D.: *Mediazione civile e commerciale*, in *Comm. cod. proc. civ.*, Bologna, 2ª ed., 2022.

DELLE MONACHE, S.: "Profillo civilistici della negoziazione assistita", *Giust. civ.*, 2015, p. 105 ss.

DI MARZIO, F.: "Crisi d'impresa", *Enc. dir., Annali*, V, Milano, 2012, p. 503 ss.

DI MARZIO, F.: *Il diritto negoziale della crisi di impresa*, Milano, 2011.

DIOZZI, F.: *Mediazione e negoziazione assistita: tecniche di gestione delle controversie*, Milano, 2017.

DONZELLI, R.: "Trust e procedure concorsuali", *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 895 ss.

DONZELLI, R.: "Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento", *Dir. fall.*, 2013, I, p. 613 ss.

FAUCEGLIA, G.: *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 3<sup>a</sup> ed., 2022.

FAUCEGLIA, G.: "La legislazione in tempo di pandemia e la metamorfosi del diritto della crisi", *Giur. comm.*, 2021, p. 431 ss.

FIMMANÒ, F.: "Trust e diritto delle imprese in crisi", *Riv. not.*, 2011, p. 511 ss.

GALGANO, F.: *Lex mercatoria*, Bologna, 2001.

GROSSI, P.: *L'ordine giuridico medievale*, Bari-Roma, 1995.

MACARIO, F.: "La riforma dell'art. 2086 c.c. nel contesto del codice della crisi e dell'insolvenza e i suoi riflessi sul sistema della responsabilità degli organi sociali", *www.dirittodellacrisi.it*, 2022, p. 1 ss.

MARINELLI, F.: *Cultura giuridica e identità europea*, Torino, 2020, p. 173 ss.

MARTINO, M.: "Destinazione dei beni e trust nell'interesse della famiglia", *Enc. dir., Famiglia, I tematici*, IV, Milano, 2022, p. 233 ss.

LENZI, R.: "Fondo patrimoniale", *Enc. dir., Famiglia, I tematici*, IV, Milano, 2022, p. 567 ss.

LUPOI, M.: *Atti istitutivi di trust*, Milano, 2017.

LUPOI, M.: *Trusts*, Milano, 2<sup>a</sup> ed., 2001.

NARDI, S.: *La mediazione*, in *Il Codice Civile, Commentario*, Milano, 2017.

PAVONE LA ROSA, A.: "Registro delle imprese", *Enc. dir., Annali*, IV, Milano, 2021, p.1004 ss.

RODORF, R.: "Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza", *Contratti*, 2019, p. 134 ss.

SPADA, P.: *Diritto commerciale*, II, *Elementi*, Padova, 2006, p. 183 ss.

SPOLAORE, P.: *Garanzia patrimoniale e trust nella crisi d'impresa*, Milano, 2018.

SPOLAORE, P.: "Trust con funzione liquidatoria e valutazione di meritevolezza", *Banca borsa tit. cred.*, 2013, p. 170.

SPOLIDORO, M.S.: "Note critiche sulla "gestione dell'impresa" nel nuovo art. 2086 (con una postilla sul ruolo dei soci)", *Riv. soc.*, 2019, p. 253 ss.

TRIMARCHI, P.: "Rischio di impresa e responsabilità oggettiva", in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, Milano, 1982, p. 459 ss.

WEBER, M.: *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Milano, Rizzoli, 20<sup>a</sup> ed., 2013.

ZOPPINI, A.: "Contratto ed economia comportamentale", *Enc. dir., Contratto, I tematici*, I, Milano, 2021, p. 313 ss.

